

**REGOLAMENTO (CE) N. 1420/95 DELLA COMMISSIONE**  
del 23 giugno 1995

**che modifica il regolamento (CEE) n. 865/90 recante modalità di applicazione del regime speciale di importazione di sorgo e di miglio originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi, del Pacifico (ACP) o dei paesi e territori d'oltremare (PTOM), ai fini dell'attuazione dell'accordo agricolo concluso nel quadro dell'Uruguay Round**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3290/94 del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativo agli adattamenti e alle misure transitorie necessarie nel settore dell'agricoltura per l'attuazione degli accordi conclusi nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 3, paragrafo 1,

considerando che, per tener conto del regime d'importazione in vigore nel settore dei cereali e di quello connesso all'applicazione dell'accordo agricolo concluso nel quadro dell'Uruguay Round, è necessario adottare misure transitorie per l'adattamento delle concessioni preferenziali sotto forma di esenzione dal prelievo all'importazione di taluni prodotti cerealicoli provenienti dagli Stati ACP e dai PTOM;

considerando che il regolamento (CEE) n. 865/90 della Commissione<sup>(2)</sup> ha previsto le modalità d'applicazione relative alle condizioni preferenziali di riduzione del prelievo all'importazione nel quadro dei contingenti di sorgo e di miglio; che, poiché a partire dal 1° luglio 1995 i prelievi sono sostituiti dai dazi doganali ed è soppressa la prefissazione dell'onere all'importazione, è necessario adattare in via transitoria le suddette disposizioni;

considerando che i dazi della tariffa doganale applicabili per tali contingenti sono quelli in vigore il giorno dell'accettazione della dichiarazione d'immissione in libera pratica delle merci importate;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

**HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:**

*Articolo 1*

Per la campagna 1995/1996, il regolamento (CEE) n. 865/90 è modificato come segue:

- 1) il termine « prelievo » è sostituito dal termine « dazio », ogniqualevolta ricorra;
- 2) all'articolo 2 e all'articolo 4, il testo del secondo comma della lettera b) è soppresso;
- 3) all'articolo 3, il testo della lettera b) è sostituito dal seguente:

« b) nella casella 8, l'indicazione "ACP" o "PTOM", a seconda dei casi.

Il titolo obbliga ad importare da tali paesi. Il dazio all'importazione non subisce alcuna maggiorazione o modifica. »

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica dal 1° luglio 1995 al 30 giugno 1996.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 giugno 1995.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 349 del 31. 12. 1994, pag. 105.

<sup>(2)</sup> GU n. L 90 del 5. 4. 1990, pag. 16.